

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 160**

presentata dai Consiglieri regionali  
PIU - SATTÀ Gian Franco

il 5 giugno 2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

L'obiettivo principale della presente proposta di legge é quello di rispondere alle giuste richieste del territorio sassarese ed in particolare dell'area vasta di Sassari, che da tempo e con forza chiede il riconoscimento quale seconda area metropolitana della Regione. Vi é infatti la ferma convinzione che anche l'area settentrionale dell'Isola sia in grado di esprimere in maniera adeguata ed efficace le potenzialità e le funzionalità caratterizzanti l'ente territoriale di area vasta previsto dall'articolo 114 della Costituzione.

L'aspirazione dei territori del Nord-Sardegna a diventare Città metropolitana é legittimata dal possesso di tutti i pre-requisiti necessari. Infatti, l'area può contare sulla presenza di una storica università, dell'Accademia delle belle arti, del Conservatorio musicale, Camera di commercio, tribunale e Corte d'appello, di un polo sanitario di primo livello, di un sistema integrato di comuni, di porto, aeroporto e un asse stradale che collega la costa orientale a quella occidentale.

Il territorio si contraddistingue, altresì, per il suo valore ambientale, testimoniato dalla presenza del Parco nazionale dell'Asinara e quello regionale di Porto Conte con le rispettive AMP. Il tessuto produttivo è, inoltre, caratterizzato dall'esistenza di un fitto sistema di piccole e medie imprese e numerosi distretti industriali, che potrebbero così cogliere le occasioni fornite dalle ulteriori risorse finanziarie disponibili, sia a livello europeo che nazionale, per consolidare le loro specificità e contribuire in misura ancora più significativa ad una crescita economica sostenibile e duratura.

L'istituzione della Città metropolitana, in conclusione, rappresenta una scelta di cooperazione istituzionale, sociale ed economica in grado di rilanciare tutto il sistema territoriale dell'area vasta di Sassari e, allo stesso tempo, costituisce una vitale opportunità di sviluppo, in grado di contribuire al rilancio del tessuto economico dal quale l'intera Isola può trarre beneficio.

La proposta di legge prevede l'istituzione della città metropolitana di Sassari secondo il modello già utilizzato per la città metropolitana di Cagliari, ossia un modello ristretto, non coincidente con il territorio della Provincia di Sassari, ma riferito al perimetro dei comuni di stretta prossimità territoriale e connessione economica e sociale.

Le modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) consistono principalmente nell'istituzione della Città metropolitana di Sassari, nella eliminazione della Rete metropolitana e nella conseguente creazione della Provincia del Nord Sardegna.

L'impianto regolamentare della legge regionale n. 2 del 2016 resta sostanzialmente invariato. Rimane fermo il ruolo propulsivo e le prerogative affidate alle unioni dei comuni, che rappresentano uno strumento di aggregazione e di sussidiarietà orizzontale in grado di assicurare un'amministrazione più efficiente e definire interventi più efficaci e coordinati sui territori, nonché un importante momento di crescita per le comunità locali. Le unioni infatti, attraverso gli ambiti ottimali e l'individuazione degli ambiti territoriali strategici, rappresentano il fulcro del processo di programmazione territoriale e della definizione e realizzazione delle politiche regionali di sviluppo.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifica dell'articolo 1  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Oggetto e finalità)

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), il comma 3 é sostituito dal seguente:

"3. I comuni, singoli o associati, le città metropolitane di Cagliari e Sassari, sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione esercita le sue funzioni tramite gli enti locali."

### Art. 2

Modifica dell'articolo 2  
della legge regionale n. 2 del 2016 (Definizioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) é sostituita con la seguente:  
"per città metropolitana di Cagliari e città metropolitana di Sassari, l'ente locale di cui all'articolo 114 della Costituzione, corrispondente ai comuni che hanno una stretta connessione funzionale territoriale, sociale ed economica rispettivamente con il comune di Cagliari e di Sassari.";
- b) la lettera e) é abrogata.

### Art. 3

Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Ambiti territoriali strategici  
e programmazione regionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016, é sostituito dal seguente:  
"2. La Giunta regionale, previa intesa con gli ambiti territoriali strategici, la città metropolitana di Cagliari e la città metropolitana di Sassari, approva annualmente il piano di ripartizione ter-

ritoriale delle risorse finanziarie regionali, statali ed europee, da destinare ai territori."

#### Art. 4

Abrogazione dell'articolo 8  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Rete metropolitana)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2016 é abrogato.

#### Art. 5

Modifiche all'articolo 14  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Organizzazione e funzionamento)

1. Al comma 6 dell'articolo 14 legge regionale n. 2 del 2016, le parole "e in quelle metropolitane" sono eliminate.

#### Art. 6

Modifiche alla rubrica del titolo III e del capo I  
della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il titolo III della legge regionale n. 2 del 2016 é così rinominato: "Città metropolitana di Cagliari e Sassari, norme transitorie in materia di province e in materia di polizia locale".

2. Il capo I é così rinominato: "Norme generali per l'istituzione delle città metropolitane".

#### Art. 7

Introduzione dell'articolo 17 bis  
alla legge regionale n. 2 del 2016  
(Istituzione della città metropolitana di Sassari  
e della Provincia del Nord Sardegna)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2016 é aggiunto il seguente:

"Art. 17 bis (Istituzione della città metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Sardegna)

1. Sono istituite, in deroga alle disposizioni previste all'articolo 25, la città metropolitana di Sassari, con le finalità generali previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni) e la Provincia del Nord Sardegna.

2. Fanno parte della Città metropolitana di Sassari i seguenti comuni: Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Stintino, Valledoria, Viddalba, Santa Maria Coghinas, Osilo, Muros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Olmedo, Sedini, Tergu, Putifigari, Ittiri, Thiesi, Nulvi e Ploaghe.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 2 possono esercitare l'iniziativa per il distacco dalla città metropolitana di Sassari con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. Con motivata istanza all'Assessorato competente in materia di enti locali, da formalizzare con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, possono essere ammessi a fare parte della città metropolitana di Sassari i comuni contermini a quelli di prima istituzione.

5. Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Sassari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuite dai comuni che ne fanno parte.

6. La Regione può attribuire ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

7. Il sindaco del Comune di Sassari assume le funzioni di sindaco metropolitano al trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla stessa data assume anche le funzioni di cui all'articolo 24, comma 7.

8. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la conferenza metropolitana approva l'atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente e si insedia il consiglio metropolitano.

9. In sede di prima applicazione la circoscrizione territoriale della Provincia del Nord Sardegna é composta dai comuni della Provincia di Sassari a esclusione dei comuni elencati al comma 2.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, la Giunta regionale approva l'aggiornamento dell'assetto di cui all'articolo 25, comma 2, secondo le disposizioni di cui al presente articolo."

#### Art. 8

Modifiche all'articolo 18  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Successione e fase transitoria)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 2 del 2016 é aggiunto il seguente:

"6 bis. Gli adempimenti e la procedura prevista dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 precedenti si applicano, in quanto compatibili, all'istituzione della città metropolitana di Sassari."

#### Art. 9

Modifiche all'articolo 19  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Statuto e organi della città metropolitana)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2016 é sostituito dal seguente:

"3. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana."

#### Art. 10

Modifiche all'articolo 20  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Sindaco metropolitano)

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2016 é aggiunto il seguente:

"5 ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 bis si applicano, in quanto compatibili, all'istituzione e funzionamento della città metropolitana di Sassari."

## Art. 11

Modifiche all'articolo 22  
della legge regionale n. 2 del 2016  
(Funzioni della città metropolitana)

1. All'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 1 é sostituito dal seguente:  
"1. Alle città metropolitane di Cagliari e Sassari sono attribuite le funzioni fondamentali della ex Provincia di Cagliari e di Sassari nonché di quelle previste dalla legge n. 56 del 2014 e le seguenti funzioni fondamentali:
- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
  - b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
  - c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
  - d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
  - e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività eco-

nomiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.";

- b) al termine dell'ultimo periodo del comma 2 é inserito il seguente:

"e la eventuale soluzione dei conflitti, il riparto dei beni e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Sassari e i comuni limitrofi.".

#### Art. 12

##### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 13

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).